



Bruxelles, 9.3.2023
COM(2023) 133 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

RELAZIONE

1. SCOPO

L'UE dovrebbe avviare negoziati con la Repubblica del Perù allo scopo di firmare e concludere un accordo che consenta lo scambio di dati personali fra Europol e le autorità peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

2. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

In un mondo globalizzato in cui la criminalità grave e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. In linea con la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza¹, Europol può svolgere un ruolo chiave nell'ampliare la cooperazione con i paesi terzi per contrastare la criminalità e il terrorismo, coerentemente con altre politiche e strumenti esterni dell'UE. La strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata dell'aprile 2021 sottolinea l'urgenza di sviluppare ulteriormente l'intelligence di Europol sulla criminalità organizzata e sulle forme gravi di criminalità e di rafforzare lo scambio di informazioni e le indagini con paesi terzi e regioni (aggiuntivi) che costituiscono i principali centri per la criminalità organizzata ad alto rischio che interessa gli Stati membri dell'UE².

Per Europol, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per sostenere gli Stati membri nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. La necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi risulta tanto più importante alla luce del documento di Europol *Serious and Organised Crime Threat Assessment* ("Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità") del 2021. Secondo le principali conclusioni di questa valutazione della minaccia, ad esempio, per il traffico di stupefacenti le reti criminali dell'America Latina continueranno a cooperare con i gruppi della criminalità organizzata con base nell'Unione europea.

Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner internazionali tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che tuttavia non costituiscono di per sé una base giuridica per lo scambio di dati personali. Diversamente da un accordo internazionale, tali accordi sono conclusi da Europol e non vincolano l'UE o i suoi Stati membri³.

Il regolamento (UE) 2016/794⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 ha modificato il quadro giuridico per lo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi. Dall'entrata in vigore di tale regolamento, il 1° maggio 2017, la competenza a concludere accordi internazionali tra Europol e paesi terzi è stata trasferita all'Unione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁵. A seguito di

¹ COM(2020) 605 final del 24.7.2020, pag. 21.

² COM(2021) 170 final del 14.4.2021, pag. 9.

³ Articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53), di seguito "regolamento (UE) 2016/794".

⁴ Articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794.

⁵ L'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/794 consente il trasferimento di dati personali sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'UE e un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

una proposta della Commissione, il Consiglio ha già adottato nove autorizzazioni a negoziare con paesi terzi⁶ e un'autorizzazione a negoziare un vasto accordo con Interpol che contempli anche lo scambio di dati personali con Europol⁷. Il primo accordo è stato recentemente firmato con la Nuova Zelanda⁸.

Pur riguardando specificamente i negoziati con il Perù, la presente raccomandazione dovrebbe essere considerata parte di un ampio impegno volto a rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto tra l'UE e i paesi dell'America Latina interessati. A tale riguardo, la Commissione europea raccomanda parallelamente di avviare negoziati per accordi internazionali simili con la Bolivia, il Brasile, l'Ecuador e il Messico, con il fine ultimo di rafforzare la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità.

3. OBIETTIVI DELLA RACCOMANDAZIONE

I gruppi della criminalità organizzata latino-americani rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'UE, poiché le loro azioni sono sempre più legate a una serie di reati all'interno dell'Unione, soprattutto nell'ambito del traffico di stupefacenti. Il documento *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment* (SOCTA) del 2021 evidenzia il traffico, dall'America Latina verso l'UE, di quantità senza precedenti di droghe illegali, che genera profitti di diversi miliardi di euro utilizzati a loro volta per finanziare un'ampia gamma di organizzazioni criminali (con sede internazionale o nell'UE) e per indebolire lo Stato di diritto nell'Unione⁹.

Relazioni recenti confermano che la disponibilità di cocaina in Europa è ai massimi storici e che rispetto al passato la droga è più accessibile ai consumatori e a prezzi minori¹⁰. Secondo i dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, la Repubblica del Perù è il secondo paese al mondo per coltivazione della coca, con il 26 % della coltivazione mondiale¹¹. Questo dato ha conseguenze concrete per l'UE, dato che un terzo (il 32 %) del totale di campioni di cocaina esaminati nell'UE proviene dal Perù, una percentuale in aumento rispetto agli anni precedenti¹². La maggior parte del prodotto sequestrato nell'UE è trasportato via mare, principalmente in container marittimi¹³, e spedito nell'Unione direttamente dai paesi di produzione, compresa la Repubblica del Perù, come pure dai paesi vicini di partenza in America Latina¹⁴. Le organizzazioni della criminalità organizzata con base in America Latina sono solidamente insediate e sono attive anche in altre sfere di criminalità che rientrano nel mandato di Europol, come la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e la criminalità ambientale.

Nel documento di programmazione 2022-2024 Europol ha evidenziato che, fra le altre cose, la crescente domanda di droga e l'aumento delle rotte del traffico di stupefacenti verso l'UE

⁶ Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Nuova Zelanda, Tunisia e Turchia.

⁷ Decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio, del 19 luglio 2021.

⁸ Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio, del 27 giugno 2022.

⁹ *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment: A corrupt Influence: The infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime.*

¹⁰ *EU Drug Market: Cocaine*, disponibile all'indirizzo *EU Drug Market: Cocaine* www.emcdda.europa.eu.

¹¹ *EU Drug Market: Cocaine*, pag. 10, disponibile all'indirizzo *EU Drug Market: Cocaine* www.emcdda.europa.eu.

¹² *EU Drug Market: Cocaine*, pag. 19, disponibile all'indirizzo *EU Drug Market: Cocaine* www.emcdda.europa.eu.

¹³ Europol and the global cocaine trade, disponibile all'indirizzo https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en.

¹⁴ Europol and the global cocaine trade, disponibile all'indirizzo https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en.

giustificano la necessità di una cooperazione rafforzata con i paesi dell'America Latina¹⁵. In tal senso, nel dicembre 2020, la Repubblica del Perù è stata inclusa nell'elenco dei partner prioritari con cui l'agenzia può concludere accordi di lavoro.

Il Perù partecipa al meccanismo di coordinamento e cooperazione sulle droghe della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). La Repubblica del Perù fa inoltre parte della Comunità di polizia delle Americhe (Ameripol) e del Comitato latino-americano per la sicurezza interna (CLASI)¹⁶, istituito nel 2022 e guidato dal programma di assistenza Europa-America Latina contro la criminalità organizzata transnazionale (EL PAcCTO)¹⁷. Il paese si è pertanto impegnato a contribuire a smantellare i gruppi della criminalità organizzata coinvolti nella produzione e nel traffico di droga. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha difatti segnalato il Perù come partner internazionale fondamentale per ridurre l'offerta globale di cocaina¹⁸.

Una maggiore cooperazione operativa e la condivisione di informazioni pertinenti tra Europol e la Repubblica del Perù sarebbero importanti per contrastare i reati gravi in molti settori di interesse comune, come il traffico di droga e la criminalità ambientale. Tuttavia, a causa della mancanza di una base giuridica valida ai sensi del diritto dell'Unione, le autorità di contrasto peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo non possono ricevere dati personali da Europol. Ciò ostacola l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra le due parti.

Per questi motivi, e tenendo conto della strategia politica dell'UE delineata nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza¹⁹, nella strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025²⁰ e nel piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025²¹, la Commissione ritiene necessario inserire il Perù nell'elenco dei paesi prioritari per avviare negoziati su un accordo che consenta lo scambio di dati personali tra Europol e le autorità peruviane competenti a breve termine.

4. ELEMENTI GIURIDICI

Il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) stabilisce il quadro giuridico di Europol, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenze, le salvaguardie in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni.

La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni del regolamento Europol.

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare un accordo internazionale a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

¹⁵ Documento di programmazione di Europol 2022-2024, pag. 150.

¹⁶ CLASI è un'agenzia per il dialogo politico e tecnico tra partner fondamentali per le politiche di sicurezza nei paesi dell'America Latina, con orientamento spiccatamente specifico e operativo.

¹⁷ Si veda il documento del 2 marzo 2022, [The CLASI and its political, strategic and operational implications - EL PAcCTO](#).

¹⁸ *EU Drug Market: Cocaine*, disponibile all'indirizzo *EU Drug Market: Cocaine* www.emcdda.europa.eu.

¹⁹ COM(2020) 605 final del 24 luglio 2020.

²⁰ Documento del Consiglio 14178/20 del 18 dicembre 2020.

²¹ GU C 272 dell'8.7.2021, pag. 2.

In linea con l'articolo 218 TFUE, la Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'UE, un accordo con la Repubblica del Perù sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

L'Unione ha già esercitato la sua competenza in questo settore e ha stabilito norme al riguardo, adottando un quadro che disciplina le attività di Europol, anche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato adottato l'11 maggio 2016 ed è applicabile dal 1° maggio 2017²². È stato modificato dal regolamento (UE) 2022/991 del 27 giugno 2022²³.
- (2) Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/794, in particolare quelle concernenti il trasferimento dei dati personali dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali, prevedono che Europol possa trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ("l'accordo").
- (4) Come ricordato nel considerando 35 del regolamento (UE) 2016/794, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) anche durante la negoziazione dell'accordo e, in ogni caso, prima della conclusione dello stesso.
- (5) L'accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso

²² Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

²³ Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1).

effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.

- (6) L'accordo non dovrebbe interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili della salvaguardia della sicurezza nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità peruviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il pertinente [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*